



Versalis
Stabilimento di Ravenna
Via Balona, 107
48123 Ravenna – Italia
Tel. centralino: +39 0544513111
stabilimento.ravenna@versalis.eni.com

Direzione e Uffici Amministrativi
Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: +39 02 5201
www.versalis.eni.com - info@versalis.eni.com

Ravenna, 16/05/2023
Prot. DIRS/83/LM/lb

Spett.le: **Commissione AIA**
commissioneaia@mase.gov.it

e p.c. **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Versalis SpA
Sede Legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini, 1 - Italia
Capitale sociale Euro 300.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 03823300821
Part. IVA IT 01768800748
R.E.A. Milano n. 1351279
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.
Società con socio unico



Oggetto: Stabilimento Versalis di Ravenna – Decreto AIA DVA DEC_2011_0000518 e ss.mm.ii., rilasciato il 16.09.2011 – Integrazione volontaria all' Istanza di modifica ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Serbatoio criogenico S1 e torcia H" (ID 117/14239)

Premesso che:

- con lettera prot. DIRS/45/LM/lb/sb del 14/03/2023 è stata inoltrata istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-0000518 del 16/09/2011 e s.m.i. ai sensi dell'art.29 nonies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., al fine di ricoprendere le autorizzazioni settoriali relative a Serbatoio criogenico S1 ed annessa Torcia H;
- con lettera prot. m.amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0046022 del 27/03/2023 è stato avviato il procedimento, con protocollo ID117/14239;

con la presente si invia, ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa, il contratto tra le società Versalis S.p.A. e Yara italia S.p.A., che disciplina la gestione degli item in oggetto (Serbatoio criogenico S1 e torcia H).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento si rendesse necessario, si porgono

Distinti Saluti,

QHSE-RA M. Borgese

versalis
Stabilimento di Ravenna
RAVE
Il Responsabile
Luca Mer...

Allegati:

- Contratto di comodato tra le società Versalis S.p.A. e Yara Italia S.p.A.

CONTRATTO DI COMODATO

tra:

- **Yara Italia S.p.A.**, società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Yara International A.S.A., con sede legale in via Benigno Crespi 57, Milano, capitale sociale di euro 130.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01974300921, partita I.V.A. n. 11843280154, di seguito "YARA"

e

Versalis S.p.A., società con socio unico soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Eni S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Boldrini 1, capitale sociale di euro 1.364.790.000,00 i.v., codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 038223300821, partita I.V.A. n. 01768800748, di seguito "VERSALIS"


di seguito YARA e VERSALIS congiuntamente anche le "Parti" e singolarmente la "Parte".

PREMESSO CHE:

- A) le Parti hanno sottoscritto il 16/05/18 un contratto (di seguito il "Contratto di prestazione servizi") con il quale VERSALIS si è impegnata a prestare in favore di YARA, che si è impegnata ad usufruirne, presso lo stabilimento petrolchimico di Ravenna (di seguito lo "Stabilimento"), taluni servizi industriali come meglio definiti nel Contratto di prestazione servizi (di seguito i "Servizi");
- B) per poter prestare i Servizi in favore di YARA (di seguito lo "Scopo"), VERSALIS ha necessità di avvalersi anche di taluni beni di proprietà di YARA, elencati nell'**Allegato 1** al presente contratto ed individuati in colore giallo nelle planimetrie che costituisce l'**Allegato 2** al presente contratto (di seguito le "Infrastrutture



versalis Stabilimento di Ravenna	
Registro Generale degli Atti	
Atto Trascritto	
al n°	in data
1015	04/04/19
Firma	



YARA”), tra cui il serbatoio denominato “S1”, avente una capacità geometrica di 26.000 m³ (capacità utile 22.100 m³), destinato al deposito di ammoniaca, comprensivo degli equipaggiamenti accessori, ossia di torcia, di cabina elettrica e di tubazioni e le relative aree, tutti ubicati all’interno dei limiti di batteria del Parco Generale Serbatoi dello Stabilimento, individuato in colore blu nelle planimetrie che costituiscono l’**Allegato 2** al presente contratto (di seguito il “**Serbatoio S1**”);

- C) YARA accetta di concedere in comodato d’uso a VERSALIS per lo Scopo le Infrastrutture YARA, alle seguenti condizioni e termini.

Tutto ciò premesso ed essendo le premesse e gli Allegati parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito il “**Contratto**”),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Articolo 1 - Oggetto

- 1.1 YARA concede per lo Scopo in comodato d’uso gratuito a VERSALIS, che a tale titolo accetta, le Infrastrutture YARA.
- 1.2 Entro 10 (dieci) giorni dalla Data del Contratto (come definita nel seguito) le Parti provvederanno a redigere congiuntamente ed a sottoscrivere un verbale di consegna da YARA a VERSALIS delle Infrastrutture YARA descrittivo dello stato delle stesse a tale data.
- 1.3 Entro 30 (trenta) giorni dalla Data del Contratto (come definita nel seguito) YARA consegnerà a VERSALIS tutta la documentazione disponibile relativa agli aspetti di sicurezza, d’igiene del lavoro e di tutela ambientale inerente le Infrastrutture YARA nonché tutte le autorizzazioni e la documentazione relative all’utilizzo delle Infrastrutture YARA, quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la documentazione inerente la loro conduzione, la loro manutenzione, le ispezioni che le hanno riguardate, i documenti

emessi funzionali agli adempimenti di legge, i permessi edilizi richiesti, ecc..

Articolo 2 – Utilizzo delle Infrastrutture YARA

- 2.1 VERSALIS, ai fini degli artt. 34 e 35 della Legge 392/78, dichiara che le Infrastrutture YARA saranno da essa utilizzate esclusivamente per lo Scopo e che tale utilizzo non comporta contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
- 2.2 In caso di utilizzo, da parte di VERSALIS, delle Infrastrutture YARA per uno scopo diverso dallo Scopo non previamente autorizzato per iscritto da YARA, quest'ultima avrà la facoltà di risolvere il Contratto con semplice comunicazione scritta a VERSALIS ex art. 1456 c.c..

Articolo 3 – Dichiarazioni, obblighi e responsabilità di VERSALIS

- 3.1 VERSALIS dichiara di accettare le Infrastrutture YARA nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data della loro consegna come prevista al precedente paragrafo 1.2.
- VERSALIS s'impegna a restituire le Infrastrutture YARA a YARA alla data di cessazione, per qualunque causa, del Contratto, nelle stesse condizioni in cui le sono state consegnate come risultante dal verbale di consegna di cui al precedente paragrafo 1.2, fatto salvo il normale deperimento d'uso.
- 3.2 VERSALIS s'impegna ad utilizzare le Infrastrutture YARA, con la diligenza del buon padre di famiglia, esclusivamente per lo Scopo, a non modificarne la destinazione d'uso ed a non apportare modifiche alle Infrastrutture YARA senza il preventivo consenso scritto di YARA.
- 3.3 VERSALIS dichiara di avere tutte le autorizzazioni necessarie all'utilizzo delle Infrastrutture YARA per lo Scopo, ivi incluse quelle

in materia HSE, come elencate nell'**Allegato 3** al Contratto (di seguito le "**Autorizzazioni**").

VERSALIS s'impegna a trasmettere a YARA, in caso di richiesta scritta di quest'ultima, copia di tutte le Autorizzazioni e s'impegna fin da ora a fare tutto quanto di propria competenza per mantenere, a propria cura, spese e responsabilità, le Autorizzazioni in vigore per tutto il periodo di durata del Contratto

Relativamente alle autorizzazioni che, ai sensi della vigente normativa, devono essere richieste ed ottenute dalla comodante, le stesse saranno richieste a cura, a spese ed a responsabilità di YARA.

VERSALIS s'impegna altresì ad eseguire, a propria cura e responsabilità ma a spese di YARA, previo consenso scritto di YARA che non potrà essere irragionevolmente negato, eventuali interventi sulle Infrastrutture YARA che si rendessero necessari per mantenere l'idoneità delle Infrastrutture YARA al loro utilizzo per lo Scopo e la loro conformità alla normativa in materia di sicurezza, d'igiene del lavoro e di tutela ambientale.

3.4 VERSALIS, per tutta la durata del Contratto, s'impegna, sotto la propria responsabilità a:

- a) far riconoscere e rispettare, in ogni occasione ed a proprie spese, il diritto di proprietà di YARA sulle Infrastrutture YARA, informando quest'ultima immediatamente di qualsivoglia fatto che possa in qualche modo nuocere e/o limitare il diritto di proprietà di YARA sulle Infrastrutture YARA, fatti salvi i diritti nascenti dal Contratto;
- b) permettere che gli incaricati di YARA verifichino lo stato d'uso e di conservazione delle Infrastrutture YARA, previa comunicazione scritta a VERSALIS e previo accordo delle Parti sulle modalità e sui tempi di accesso degli incaricati di YARA





alle Infrastrutture YARA;

- c) osservare ed a fare osservare dai propri dipendenti ed ausiliari le procedure ed i regolamenti di Stabilimento relativi all'utilizzo delle Infrastrutture YARA;
- d) non concedere in locazione, in comodato e comunque in uso le Infrastrutture YARA e/o costituirle in pegno e/o farne oggetto di qualsiasi altra garanzia reale;
- e) non cedere ad alcun titolo a terzi i diritti, anche parziali, nascenti dal Contratto.

3.5 VERSALIS, per tutta la durata del Contratto, assume la responsabilità dell'utilizzo delle Infrastrutture YARA in qualità di "gestore" delle stesse ai sensi del D.Lgs. 105/15 e del D.Lgs. 152/06 e, in qualità di "datore di lavoro" e di "committente" ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nel rispetto delle Autorizzazioni e, in generale, nel rispetto di tutte le norme di legge e delle disposizioni in vigore in materia di ecologia, di igiene e di protezione ambientale, ivi comprese quelle a tutela delle acque e sui rifiuti, di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.

3.6 VERSALIS si obbliga a comunicare per iscritto a YARA con tempestività eventuali fatti accidentali che dovessero coinvolgere le Infrastrutture YARA.

3.7 VERSALIS s'impegna a restituire le Infrastrutture YARA a YARA entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di cessazione, per qualunque causa, del Contratto nello stato di fatto e di diritto in cui le stesse le sono state consegnata, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Alla data di riconsegna delle Infrastrutture YARA le Parti effettueranno una visita in contraddittorio alle Infrastrutture YARA e



sottoscriveranno apposito verbale di riconsegna delle stesse da VERSALIS a YARA.

Articolo 4 – Dichiarazione ed obblighi di YARA

4.1 YARA, in relazione alle attrezzature senza operatore facenti parte delle Infrastrutture YARA dichiara che al momento della loro consegna, come prevista al precedente paragrafo 1.2, le stesse sono in buono stato di conservazione, di manutenzione e di efficienza ai fini della sicurezza e conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

VERSALIS provvederà a fornire a YARA i nominativi dei lavoratori incaricati dell'uso delle suddette attrezzature, informazioni sulla loro formazione e, qualora si tratti di attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08, sulla loro specifica abilitazione.

4.2 YARA, in ragione dello specifico oggetto del Contratto, si obbliga ad assicurare a VERSALIS il pieno godimento delle le Infrastrutture YARA ed il libero accesso alle stesse per tutta la durata del Contratto per lo Scopo.

4.2 YARA garantisce VERSALIS contro qualsiasi pretesa di terzi che vantino sulle le Infrastrutture YARA diritti a qualsiasi titolo incompatibili o che rechino molestia all'esercizio dei diritti nascenti dal Contratto in favore di VERSALIS

Articolo 5 – Durata

Il Contratto entra in vigore all'ultima data di sottoscrizione dello stesso, con effetto dal 1 gennaio 2018 (di seguito la “Data del Contratto”) e terminerà alla data di cessazione, per qualunque causa, del Contratto di prestazione servizi.

Ciascuna Parte avrà facoltà di recedere dal Contratto in qualunque momento, dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata A.R., almeno 1 (uno) mese prima della data in cui il recesso dovrà avere efficacia.

Articolo 6 – Manutenzione delle Infrastrutture YARA

6.1 VERSALIS s’impegna, per tutta la durata del Contratto, a mantenere le Infrastrutture YARA in buone condizioni di manutenzione e di efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione e dovrà pertanto provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle Infrastrutture YARA, entro il limite previsto nel successivo paragrafo 6.2.

Le Parti convengono che per manutenzione ordinaria s’intende quella richiesta per ovviare al normale deterioramento per uso e da eseguire a ricorrenza periodica; pertanto tutti quei lavori, attuati anno per anno od anche ad intervalli occasionali al fine di mantenere le Infrastrutture YARA nella normale efficienza ed a reintegrarla del logorio per l’uso, sono da classificarsi come di manutenzione ordinaria.

6.2 Le attività di manutenzione ordinaria delle Infrastrutture YARA di importo fino ad _____, per singolo intervento saranno effettuate a cura e spese di VERSALIS.

6.3 Le attività di manutenzione ordinaria delle Infrastrutture YARA di importo superiore ad _____, per singolo intervento saranno eseguite a cura di VERSALIS, ed a spese di YARA, con personale proprio e/o mediante ricorso ad imprese terze la cui attività, pur nel rispetto della loro autonomia imprenditoriale, sarà coordinata e controllata da VERSALIS.

YARA rimborserà integralmente a VERSALIS i costi sostenuti da quest’ultima per eseguire dette attività, come indicati nell’**Allegato 4** al Contratto.

6.4 Tutte le attività di manutenzione straordinaria e tutte le attività di manutenzione prescritte per legge e/o dalla Pubblica Autorità, nonché quelle che, comunque, non rientrano nella manutenzione ordinaria come sopra definita, saranno eseguite a cura di VERSALIS, che provvederà a

dare preventiva comunicazione scritta a YARA delle attività da svolgere, del costo preventivato delle stesse e dei tempi previsti e/o prescritti per la loro esecuzione, trasmettendo a YARA la documentazione di supporto. I costi sostenuti da VERSALIS per eseguire tali attività saranno ad essa integralmente rimborsati da YARA come indicati nell'**Allegato 4** al Contratto.

6.5 Le Parti s'impegnano a concordare preventivamente ogni intervento manutentivo relativo alle Infrastrutture YARA, sia sotto il profilo delle modalità tecnico esecutive sia dei tempi di realizzazione.

6.6 VERSALIS s'impegna a rendere disponibili a YARA i piani di controllo del Serbatoio S1 e le relative risultanze (quali, ad esempio, i piani di controllo meccanici, elettrostrumentali, piping, civili).

Articolo 7 – Modifiche e migliorie

E' fatto divieto a VERSALIS, senza la preventiva autorizzazione scritta di YARA, di apportare alle Infrastrutture YARA modifiche, migliorie ed addizioni.

In caso di autorizzazione scritta di YARA all'effettuazione di detti interventi, gli stessi dovranno essere eseguiti in conformità alla vigente normativa urbanistica, anche di carattere territoriale e di tutela paesaggistica/ambientale.

Eventuali modifiche, migliorie e/o addizioni autorizzate ed eseguite in conformità alla suddetta normativa saranno, alla data di cessazione per qualunque causa del Contratto, ove YARA abbia manifestato tale volontà, acquisite da quest'ultima.

Articolo 8 - Rifiuti

VERSALIS s'impegna, in qualità, ai sensi del D.Lgs. 152/06, di "produttore dei rifiuti" derivanti dall'utilizzo delle Infrastrutture YARA e dalle attività di manutenzione delle stesse, alla corretta gestione, a propria cura, spese e responsabilità di detti rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.



152/06 e ss.mm.ii..

VERSALIS s’impegna, su richiesta scritta di YARA, a dare evidenza a quest’ultima che essa, ai fini della suddetta corretta gestione dei suddetti rifiuti, si è avvalsa di terzi autorizzati al trasporto, al recupero e/o allo smaltimento degli stessi.

Articolo 9 – Registrazione del Contratto

La registrazione del Contratto sarà effettuata a cura di YARA e le spese di registrazione saranno interamente rimborsate da VERSALIS a YARA.

Articolo 10 – Modifiche al Contratto

Qualsiasi modifica e/o integrazione al Contratto sarà valida soltanto se preventivamente concordata per iscritto dalle Parti.

Articolo 11 - Responsabilità amministrativa – Impegni anticorruzione e codice etico

Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza (a) del contenuto del Modello 231 adottato dall’altra Parte, che include il Codice Etico Eni, elaborato in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori; (b) della “Management System Guideline Anti-Corruzione” di Eni; (c) delle Linee Guida Eni per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani. I documenti di cui alle lettere (b) e (c) che precedono sono disponibili sul sito internet www.eni.com.

Con riferimento all’esecuzione del Contratto e delle obbligazioni ivi dedotte, ciascuna Parte si impegna a rispettare e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e collaboratori rispettino le leggi applicabili ivi comprese le Leggi Anti-Corruzione applicabili (per tali intendendosi, (i) le disposizioni anticorruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) l’UK Bribery Act 2010, (iv) le

altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo applicabili e (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione). Con riferimento all'esecuzione del Contratto e delle obbligazioni ivi dedotte, ciascuna Parte dichiara e garantisce di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate, a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché delle condotte contrarie alle Leggi Anti-Corruzione applicabili e si obbliga nei confronti delle altre Parti a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l'intera durata del Contratto.

Articolo 12 – Riservatezza

12.1 Ai fini del Contratto, sono da considerare come informazioni confidenziali (di seguito le “**Informazioni Confidenziali**”) tutte le informazioni e i dati di natura tecnica, economica e/o commerciale comunicati, in qualsiasi forma, da una Parte all'altra e/o acquisiti da una Parte in esecuzione del Contratto, con eccezione delle informazioni e dei dati che la Parte ricevente possa provare per iscritto:

- a) essere stati di dominio pubblico alla Data di Efficacia;
- b) essere stati in suo possesso alla Data di Efficacia senza vincoli di segretezza;
- c) essere divenuti di dominio pubblico in data successiva alla Data di Efficacia per cause indipendenti da propria colpa;
- d) essere stati rivelati legittimamente da un terzo che ne aveva libera disponibilità, senza il vincolo della segretezza.

12.2 Ciascuna Parte si obbliga a:

- a) mantenere segrete e confidenziali e non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali, restando inteso che nel caso in cui la Parte ricevente una Informazione Confidenziale fosse obbligata da leggi, decreti, regolamenti o altri provvedimenti di Autorità pubblica a svelare tale Informazione Confidenziale in deroga a tale vincolo di segretezza, detta Parte dovrà darne immediata comunicazione all'altra Parte, al fine di consentire a quest'ultima di dispiegare ogni eventuale opposizione e/o di intraprendere ogni eventuale azione a tutela dei suoi interessi e, se richiesto da detta Parte, dovrà fornire a quest'ultima la propria collaborazione. In ogni caso, nei suddetti casi, potrà essere svelata solo quella parte di Informazione Confidenziale che la Parte sia legalmente obbligata a svelare per conformarsi alle suddette leggi, decreti, regolamenti o altri provvedimenti di Autorità pubblica;
- b) usare le Informazioni Confidenziali unicamente per lo scopo di dare esecuzione al Contratto;
- c) usare per le Informazioni Confidenziali gli stessi accorgimenti che utilizza per evitare eventuali fughe di notizie delle proprie informazioni riservate e confidenziali;
- d) limitare all'interno della propria organizzazione la diffusione delle Informazioni Confidenziali alle sole persone che, per l'espletamento delle loro funzioni o delle loro attività in relazione all'esecuzione del Contratto, necessariamente dovranno venire a conoscenza delle stesse, e ciò solo dopo aver provveduto ad informare dette persone del loro obbligo di riservatezza relativamente alle Informazioni Confidenziali e di utilizzare le stesse unicamente per dare esecuzione al Contratto, nel rispetto degli obblighi assunti dalle Parti con la sottoscrizione del Contratto;

- e) restituire all'altra Parte, alla data di cessazione, per qualsiasi causa del Contratto, su richiesta di quest'ultima, qualsiasi documento contenente Informazioni Confidenziali, senza trattenerne alcuna copia salvo una per l'archivio legale;
- f) non pubblicare e/o brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Confidenziali;
- g) non rivelare a terzi i contenuti del Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

12.3 Gli obblighi di cui ai precedenti paragrafi resteranno in vigore per tutto il periodo di durata del Contratto e per i 10 (dieci) anni successivi alla sua cessazione per qualunque causa.

Articolo 13 – Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, non risolte in via amichevole tra le parti, saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano.

Per tutto quanto qui non previsto, si applicheranno le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in vigore in materia.

Articolo 14 – Comunicazioni – Gestori del Contratto

Qualsiasi comunicazione richiesta dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di raccomandata A.R. e dovrà essere indirizzata:

se a YARA: Yara Italia S.p.A., via Baiona 107 Ravenna., c.a. Gianmarco Montanari;

se a VERSALIS: Versalis S.p.A., piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (MI), c. a. Responsabile Patrimonio e Autorizzazioni Industriali Area Nord.

Gestori del Contratto per YARA: 

per VERSALIS:

Articolo 15 – Varie

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto é stato dalle stesse liberamente negoziato in ogni suo patto e clausola, con ciò escludendosi l'applicazione degli articoli 1341 e 13' d. civ..

Versalis S.p.A

Data _____ Pia _____

21/08/2010

Data _____ Montanari

Allegato 1

ELENCO DELLE INFRASTRUTTURE YARA

Agenzia Entrate **UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO**
Registrato è presente allo il 28.03.19
al n° 1144 Mod. 3 con esatte
€ Duecentocinquante/30

Liquidazione
Reg. € 200,00
34,30
1,00
Totale
€ 235,30

Su delega del Direttore Provinciale
Antonio Giovanni Tagliari
IL FUNZIONARIO
Marinella C

